

Conc.prev.n. 2/2021

CONCORDATO PREVENTIVO «RIVIERA TRASPORTI S.p.A.»



TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Civile – Ufficio Fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Silvana Oronzo

Presidente

Maria Teresa De Sanctis

Giudice rel.

Martina Badano

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo n. 2/2021 Reg. Conc. promosso da Riviera Trasporti S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con sede legale in Imperia (IM), Via Nazionale n. 365, P.IVA e C.F. n. 00142950088, n. REA IM031 – 1178, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea Pericu e dall'Avv. Alessandro Bonati del Foro di Genova, presso i quali ha eletto domicilio (pec: andrea.pericu@ordineavvgenova.it; alessandro.bonati@ordineavvgenova.it), come da delega in atti;

Premesso che in data 27 settembre 2021 la società ha depositato domanda di ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo *ex art.* 161, comma 6, l.fall., esponendo quanto segue:

che Riviera Trasporti, costituita in data 7.1.1975, è una società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della Provincia di Imperia; il capitale della predetta società è suddiviso tra la Provincia, che ne detiene l'84,4410%, e i Comuni di Sanremo, Imperia, Camporosso, Montana Olivo E Alta Valle Arroscia, Dolcedo, Ospedaletti, Ventimiglia, Vallecrosia nonché il Sig. Sandro Corrado, quest'ultimo per lo 0,0187% del capitale sociale;

che la società è gestore del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nell'A.T.O. di Imperia in virtù di contratto di servizio stipulato tra la Provincia e la stessa società per il periodo 1.10.2002/31.12.2007 "più volte rinnovato e da ultimo esteso al 31.03.2027, prorogabile di ulteriori cinque anni, con delibera di indirizzo del Consiglio Provinciale del 20.09.2021" (pg. 3 del ricorso);

rilevato che la società ha prodotto: 1) Determina del Consiglio di Amministrazione del 15.09.2021 *ex art.* 152 l.f.; 2) visura camerale; 3) copia dei bilanci chiusi al 31.12.2017, 31.12.2018 e

Conc.prev.n. 2/2021

CONCORDATO PREVENTIVO «RIVIERA TRASPORTI S.p.A.»

31.12.2019 e una situazione economica e patrimoniale aggiornata al 30.06.2021; 4) elenco dei creditori;

considerato che, alla luce di quanto esposto in ricorso, sussistendo sia lo stato di crisi, in parte determinato dallo stralcio di un credito di rilevante importo (€ 8.982.797,47), per adeguamento Istat, verso la Provincia e gli Enti Locali, sia il promuovimento di azioni giudiziarie da parte dei creditori e l'esigibilità di crediti di lavoro scaturenti dal contenzioso in corso, promosso da 37 lavoratori ricorrenti e nascente dalla disdetta della contrattazione di secondo livello, la società ha deliberato di ricorrere alla procedura di concordato preventivo con riserva di depositare, nel termine concesso richiesto nella misura massima, o una proposta di accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo in continuità aziendale;

considerato che l'istante ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 161 comma 6 L.F.;

visto il deposito di situazione economico-patrimoniale aggiornata e la indicazione in ricorso della sussistenza di un patrimonio netto negativo di € 3.880.660,00;

considerato che una verifica approfondita del quadro patrimoniale ed economico-finanziario della società, anche alla luce del bilancio chiuso al 31.12.2020, non appena questo venga approvato, verrà svolta dagli organi della procedura;

ritenuto che, allo stato, possa concedersi il termine richiesto, apparendo dai bilanci prodotti sussistente il requisito dimensionale per il ricorso alla procedura in esame ed essendo indubitabile lo stato di crisi, visto l'ammontare del passivo, superiore a 41 milioni di euro a fronte di un attivo patrimoniale di € 36.072.864,50, di cui € 24.229.492,76 per immobilizzazioni (cfr doc. 3 - situazione economico-patrimoniale), e vista la maturazione, nel tempo, di rilevanti perdite di esercizio;

rilevato che, non essendo state presentate domande di fallimento, può concedersi il termine massimo di 120 giorni, decorrenti dal 27 settembre 2021;

ritenuto che è opportuno che l'attività preparatoria sia oggetto di monitoraggio ad opera di professionisti con diverse qualifiche, che ricoprono l'incarico di Commissario giudiziale, in ragione della molteplicità degli aspetti da esaminare, della specificità del settore dei trasporti pubblici e della vastità ed importanza delle problematiche da affrontare in un contesto di continuità aziendale;

ritenuto congruo, quale fondo per le spese di procedura dell'attuale fase, l'importo di € 150.000,00 con determinazione del versamento iniziale nella misura di € 50.000,00;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.

Conc.prev.n. 2/2021

CONCORDATO PREVENTIVO «RIVIERA TRASPORTI S.p.A.»

Dispone che la Società ricorrente depositi entro 120 giorni decorrenti dalla data del deposito del ricorso la proposta, il piano e la documentazione previsti dall'art. 161 commi secondo e terzo L.F.; che la stessa adempia agli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, con indicazione delle più rilevanti operazioni compiute, a carattere sia negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, a partire dal 07 novembre 2021; in particolare, la ricorrente dovrà depositare con periodicità mensile relazioni periodiche sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, che entro il giorno successivo sarà pubblicata nel Registro delle Imprese a cura della Cancelleria;

Nomina Commissari Giudiziali:

- il Prof. Avv. Giorgio Lener, con studio in Roma, Via Emilio de' Cavalieri 11; pec: giorgiolener@ordineavvocatiroma.org;
- il Prof. Giuseppe Sancetta, con studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6; pec: giuseppe.sancetta@legalmail.it.

Dispone che la parte ricorrente depositi entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto presso la cancelleria del Tribunale la somma di € 50.000,00 per le spese necessarie in questa fase della procedura.

Così deciso in Imperia il 07.10.2021.

Il Giudice rel.

dott. Maria Teresa De Sanctis

Il Presidente

dott.ssa Silvana Oronzo